

Nel caso in cui l'attività sia esercitata per un periodo inferiore all'anno solare, i contributi devono essere pagati solamente per i periodi di effettivo lavoro (mensilizzazione del contributo).

In tal caso, a decorrere dal 1 luglio 1990, il massimale deve essere rapportato a mese.

Qualora nella base imponibile per il calcolo dei contributi **IVS** vi siano dei redditi di società prodotti per l'intero anno e l'assicurato nel corso dell'anno si trasformi da socio prestatore d'opera in mero socio di capitali, i redditi in questione dovranno essere divisi per **12 e moltiplicati per i mesi di effettivo esercizio dell'attività**.

Tale criterio deve essere applicato anche nella ipotesi in cui un soggetto per parte dell'anno non sia iscrivibile alle gestioni previdenziali degli artigiani e commercianti per mancanza dei requisiti di abitudine e prevalenza (ad esempio un imbianchino che esercita la sua attività in forma residuale, in termini di tempo e di reddito, rispetto ad un contemporaneo lavoro dipendente a tempo pieno da gennaio a novembre, che viene iscritto alla gestione artigiani solo dal mese di dicembre).

N.B.La frazionabilità per mese, del massimale annuo, è comunque applicabile per i soli soggetti iscritti alla gestione entro il 31.12.1995 o che possano comunque vantare anzianità contributiva a tale data. Per i soggetti iscritti per la prima volta alla gestione dal 1.1.1996 o che, se già iscritti a tale data, abbiano optato per il sistema contributivo (opzione che non può comunque essere esercitata prima del 2001) il [limite massimo di reddito](#) non è frazionabile a mese (Circ. 46/1997 - Circ. 177/1996).

La regola di cui sopra non si applica ai lavoratori che abbiano maturato prima dell'1.1.1996 una anzianità contributiva in Paesi della CEE o che siano legati all'Italia da convenzioni in materia di sicurezza sociale anche qualora detta anzianità sia inferiore ai 18 anni (circ. 21/2001).